IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 76747 del 17/10/2016

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) ";

VISTO l'art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI e il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10- ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/9/2013;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del precitato Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 105/2013 con il quale le funzioni già riconosciute all'ex ASSI sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO il D.M. del 13 febbraio 2014 n. 1622, modificato con D.M. 9 giugno 2015, n. 1998 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del DPCM n. 105/2013;

VISTO il decreto n. 90293 del 10 dicembre 2014 di conferimento dell'incarico di direzione dell'Ufficio dirigenziale di seconda fascia PQAI VII – *"Corse e manifestazioni ippiche"*, nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, registrato alla Corte il 17 dicembre 2014, alla Dott.ssa Stefania Mastromarino;

VISTA la Direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione riferita all'esercizio 2016 del 29 gennaio 2016 n.1079 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrata alla Corte dei Conti in data 18 febbraio 2016 visto n. 429;

VISTA la Direttiva Dipartimentale DIPQAI n. 1265 del 1 aprile 2016 registrata alla Corte dei Conti in data 5 aprile 2016 visto 416;

VISTA la Direttiva integrativa Dipartimentale DIPQAI n. 3264 del 4 agosto 2016 registrata all'Ufficio Centrale di Bilancio n. 845 del 4 agosto 2016;

VISTO il DPCM 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016 reg.ne n. 2303, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dr. Francesco Saverio Abate, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, a decorrere dalla data del provvedimento per la durata di tre anni;

VISTI gli artt. 39, 47, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 85, 87, 117, 117 bis del Regolamento delle corse dell'ex Steeple-Chases d'Italia;

VISTI gli artt. 31, 58 e 87 del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano;

VISTI gli artt. 35 e 61 del Regolamento delle corse dell'ex Ente Nazionale per il Cavallo Italiano;

RITENUTO di dover modificare l'art. 47 al fine di adeguare il peso minimo delle corse aperte ai patentati FISE e FITETREC – ANTE, a quello delle corse per GR ed Ufficiali e per GR ed Amazzoni;

RITENUTO, in linea con le linee strategiche dell'Amministrazione e per quanto già attuato per le corse al trotto, di dover limitare la partecipazione di dilettanti e professionisti alle medesime competizioni stabilendo il divieto di programmazione di corse per amazzoni e fantine (art. 50);

RITENUTO di dover modificare gli artt. 51 e 52 al fine di rendere le disposizioni in essi contenute maggiormente intellegibili ed in linea con la definizione di cavaliere dilettante che ispira il Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia;

RITENUTO di dover modificare l'art. 59 del Regolamento delle corse dell'ex Steeple-Chases d'Italia uniformando la Commissione d'esame prevista per l'ottenimento dell'autorizzazione a montare in corsa in qualità di patentato FISE e FITETREC-ANTE con quella prevista dall'art. 53 per la concessione della patente di cavaliere dilettante, al fine di qualificare maggiormente la prova e semplificare l'iter d'ingresso vero e proprio nel settore di nuovi patentati;

RITENUTO, tenuto conto della riduzione del numero delle corse, che ha inciso anche sulla tipologia di corse programmate e della diminuzione del montepremi, di dover modificare ed omogeneizzare le norme vigenti al fine di renderle maggiormente rispondenti alla situazione attuale del settore ippico, innovando pertanto gli artt. 39, 57, 58, 85, 87, 117 e 117 bis del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia nonché gli artt. 31, 58 e 87 del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano e gli artt. 35 e 61 del Regolamento delle corse dell'ex Ente Nazionale per il Cavallo Italiano;

VALUTATA l'opportunità tecnica, ai fini di una migliore riuscita delle corse condizionate, di reinserire nel Regolamento delle corse dell'ex Steeple-Chases d'Italia, la *qualifica del cavallo hunter* apportando le necessarie variazioni alla circolare di programmazione del galoppo 2016;

VERIFICATE le risultanze della consultazione pubblica avviata sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 19 maggio 2016 dalle ore 8,00 con termine in data 2 giugno 2016 alle ore 18, la cui sintesi delle risposte per la modifica degli articoli dei Regolamenti delle corse al galoppo è la

seguente: risposte totali 34, risposte complete 7, risposte incomplete 27 (2 senza indicazione dei dati anagrafici, 25 solo visione);

CONSIDERATO l'esiguo numero di risposte complete e, soprattutto, che le stesse non contengono elementi rilevanti tali da rendere necessario un diverso orientamento da parte di questa Amministrazione rispetto alla decisione di modifica degli articoli sopra citati;

DECRETA

Articolo unico

Sono modificati secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.:

- gli artt. 39, 47, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 85, 87, 117, 117 bis del Regolamento delle corse dell'ex Steeple-Chases d'Italia;
- gli artt. 31, 58 e 87 del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano;
- l'art. 35 e 61 del Regolamento delle corse dell'ex Ente Nazionale per il Cavallo Italiano.

Il Direttore generale

Francesco Saverio Abate

(firmato digitalmente ai sensi del Cad)

Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia

TITOLO II – Delle persone

Capo III – Allenatore – Assistente allenatore – Caporale con permesso di allenare

Art. 39 – Limitazioni

La patente di allenatore professionista è cumulabile con quella di fantino. Tuttavia il fantino che sia titolare anche di patente di allenatore professionista, ***scaduto il termine di cinque anni dalla data del rilascio della stessa non può montare altri cavalli se nella stessa corsa vi partecipano uno o più cavalli da lui allenati. pena la revoca automatica della patente di fantino.***

Un allenatore non può, in alcun caso, permettere che altri, anche se patentati, abbiano ad allenare cavalli usando il suo nome, ***qualora ciò si verifichi chiunque ne abbia interesse può presentare reclamo , secondo le modalità previste, agli Organi di giustizia sportiva che, accertato l'illecito provvedono al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo.***

L'allenatore, in caso di inosservanza del suindicato divieto, incorre:

A) - nell'irrogazione di una multa, fino all'importo massimo previsto per i casi di aggravamento per intervento di iniziativa della Commissione di Disciplina di 1a Istanza, e nella sospensione non inferiore a 12 mesi, nel caso in cui abbia consentito ad altro soggetto patentato di allenare cavalli usando il suo nome.

In caso di recidiva negli ultimi cinque anni, la Commissione di Disciplina, ferma l'irrogazione della multa, di cui al precedente comma, può applicare la sanzione della squalifica.

Analoghe sanzioni sono irrogate al patentato che abbia allenato cavalli usando il nome altrui.

B) – nell'irrogazione della sanzione della squalifica, nel caso che abbia consentito ad altro soggetto, non patentato o titolare di patente non rinnovata, di allenare cavalli utilizzando il suo nome.

Analoga sanzione è irrogata al soggetto, non patentato, ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento.

Un allenatore professionista può possedere cavalli da corsa, in tutto o in parte, ma deve farli correre sotto il proprio nome; non può pertanto essere socio di società titolari di colori, salvo quanto previsto dall'art. 15 ultimo comma, né far correre cavalli sotto nome assunto.

Non può far correre un cavallo di sua proprietà insieme ad un altro cavallo da lui allenato senza il consenso del proprietario di quest'ultimo. Tale consenso potrà essere prestato, di volta in volta, o preventivamente per tutte le corse, con dichiarazione resa per iscritto ***al Mipaaf o depositata presso una società di Corse riconosciuta che ne curerà l'immediata trasmissione al Mipaaf.***

Un allenatore che vuole ingaggiare un fantino per una corsa deve prendere con lui diretto contatto per accertarsi della sua disponibilità.

Se si tratta di allievo fantino, contatto ed accertamenti dovranno avvenire con le persone di cui all'art. 69.

I fantini o gli allenatori degli allievi ingaggiati devono assumersi in proprio la responsabilità per l'idoneità a montare in corsa.

Un allenatore, fermo restando il disposto dell'art. **32**, può autorizzare il proprio caporale o un altro allenatore professionista a far temporaneamente le sue veci, con delega scritta depositata ***presso il Mipaaf o presso una Società di corse riconosciuta, che deve immediatamente inoltrarla al Mipaaf.***

Un allenatore nelle corse cui partecipi un cavallo da lui allenato può scommettere solo su di esso; se ad una corsa partecipino più cavalli da lui allenati, non in rapporto di scuderia, non può scommettere in detta corsa.

La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta la squalifica.

Capo IV - Cavalieri

Sezione I – Norme generali

Art. 47 - Pesi minimi

Il peso minimo nelle corse in piano e ad ostacoli per G.R. ed Ufficiali e per G.R. ed Amazzoni ed in quelle ad ostacoli per G.R. ed Ufficiali alle quali sono ammessi i fantini è di Kg. 67.

Il peso minimo nelle corse piane riservate alle Amazzoni è di Kg 60.

Il peso minimo nelle corse riservate agli allievi (G.R. od Amazzoni) ed in quelle in cui sono ammessi i patentati F.I.S.E. e ***FITETREC-A.N.T.E.*** è di Kg. ***67.*** Il peso minimo nelle corse ad ostacoli per fantini e/o allievi fantini è di Kg. 63.

Art. 50 – G.R., Amazzoni ed Allievi (G.R. od amazzoni)

Appartiene ad una di tali categorie chiunque abbia ottenuto l'autorizzazione a montare in corsa come dilettante e sia quindi in possesso della relativa patente o qualifica.

I Cavalieri dilettanti possono montare, oltre che nelle corse a loro riservate, anche nelle corse per Cavalieri professionisti rette dal presente Regolamento, purché abbiano conseguito almeno 25 vittorie in ostacoli qualsiasi.

I Cavalieri dilettanti possono montare in corse per fantini in piano dopo aver maturato i requisiti stabiliti dal relativo Regolamento delle Corse, purché abbiano conseguito almeno 30 vittorie in piano e vi partecipino con cavalli da almeno 30 gg. di esclusiva proprietà o in comproprietà della Scuderia, di cui il cavaliere è, ai sensi degli artt. 19 e 57, 3° comma, del presente Regolamento, il proprietario al quale devono essere corrisposti i premi a traguardo. I Cavalieri dilettanti non possono ricevere alcuna ricompensa né indennità in denaro tranne il rimborso delle proprie spese di trasferta.

Non possono essere programmate corse per amazzoni e fantine.

L'Amministrazione rilascia ai Cavalieri dilettanti patenti o qualifiche abilitanti a partecipare a corse piane o a corse ad ostacoli e ad entrambe.

Art. 51 – Concessione e rinnovo della patente di Cavaliere dilettante

La patente di Cavaliere dilettante viene concessa dall'Amministrazione, sentito il parere consultivo dell'A.G.R.I.

Per ottenere la patente di Cavaliere dilettante l'aspirante deve aver compiuto il 16° anno di età presentare e all'Amministrazione domanda di ammissione agli esami (firmata da due Cavalieri dilettanti od Amazzoni) corredata dai seguenti documenti:

1. ***nulla osta dei genitori o di chi ne fa le veci, se l'aspirante è di età inferiore agli anni 18, con firma autenticata da un funzionario dell'Amministrazione, da un Notaio o da un Segretario di Società di corse riconosciuta;***

2. ***fotografia in duplice copia;***
3. ***dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75), dalla quale risulti:***

   - ***se il dichiarante ha riportato condanne penali e se sia destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministratovi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;***

   - ***che il dichiarante non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;***

   - ***che il dichiarante ha conseguito la licenza di scuola media superiore o equipollente o, se ha meno di 21 anni, l'iscrizione e la frequenza a regolari corsi per il suo conseguimento presso istituti scolastici riconosciuti dallo Stato.;***

   - ***che il dichiarante, se ha più di 21 anni, sta frequentando gli studi universitari con esiti positivi ed ha superato almeno un esame nell'anno in corso;***

   - ***oppure che il dichiarante esercita una professione e/o sia titolare di redditi estranei alle attività professionistiche ippiche;***

   - ***che il dichiarante non è nelle condizioni, di cui all'Art. 52, 1° comma;***

4. ***certificato di idoneità fisica ed abilitazione a partecipare a corse pubbliche rilasciato da Centri, Ambulatori, Istituti della F.M.S.I. (Federazione Medico Sportiva);***
5. ***dichiarazione indicante l'allenatore professionista, patentato dall'Amministrazione, presso il quale l'aspirante intende effettuare il previsto periodo di tirocinio specificando la specialità nella quale intende montare (piano e/o ostacoli). Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, per accettazione, dall'allenatore prescelto che dovrà indicare la località dove saranno effettuati gli allenamenti. Nel caso in cui l'aspirante sia minorenne tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori;***
6. ***versamento del previsto diritto di segreteria.***

Qualora l'interessato, già patentato, abbia compiuto il 21° anno di età senza aver conseguito il diploma di Scuola Media Superiore riconosciuto dallo Stato, la sua qualifica cessa a tutti gli effetti fatta salva la dimostrazione incontrovertibile di essere in possesso di colori da almeno un anno e proprietario di cavalli che prendano parte con regolarità a corse.

Le patenti e le qualifiche hanno durata corrispondente all'anno solare e sono rinnovate subordinatamente alla presentazione da parte dell'interessato della documentazione di cui ai punti 3 – 4 e 6.

Nel caso in cui il Cavaliere non abbia montato in corsa nei 12 mesi successivi alla concessione o per un periodo superiore a tre anni consecutivi, può ottenere il rinnovo soltanto successivamente al superamento dell'esame di cui all'Art. 53, 1° comma.

Il Cavaliere è esonerato dal suddetto esame nel caso in cui lo stesso abbia ottenuto almeno 10 vittorie o partecipato ad almeno 50 corse negli ultimi dieci anni.

Un nuovo certificato medico di idoneità fisica rilasciato da un Centro, Ambulatorio, Istituto della F.M.S.I. deve essere presentato dall'interessato prima di riprendere l'attività agonistica in seguito ad una interruzione della stessa dipesa sia da un incidente accaduto in allenamento o in corsa con conseguente trauma cranico con perdita di conoscenza o evento fratturativo sia da affezione medica o chirurgica.

Art. 52 - Limitazioni – Revoca autorizzazioni a montare

Non possono ottenere la patente o qualifica di Cavaliere dilettante, né il rinnovo della stessa coloro che abbiano od abbiano avuto la patente o qualifica di allenatore professionista, caporale con permesso di allenare, Fantino o Allievo Fantino, le persone attualmente addette ai cavalli, alle dipendenze sia di Scuderie da corsa che da concorso ippico di Società ippiche, o di privati, i grooms, tutti coloro che governano i cavalli o li portano in pista nei giorni di corse o che sono nelle condizioni di cui all'Art. 15 lett. d), e) e f).

L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non tassativo.

L'Amministrazione, può in ogni tempo richiedere ai Cavalieri dilettanti la dimostrazione di frequentare regolari corsi di studi riconosciuti o di esercitare una professione o di essere titolari di redditi estranei alle attività professionistiche ippiche e, in mancanza di tale dimostrazione, revocare o non rinnovare la patente o qualifica di Cavaliere dilettante. L'Amministrazione, può su richiesta dell'interessato, rinnovare la qualifica di Cavaliere dilettante a quell'allenatore professionista (già G.R. o Amazzone), autorizzandolo solo a montare in corsa cavalli di sua esclusiva proprietà, tali al momento ***della chiusura delle iscrizioni alla corsa.***

Al cavaliere dilettante titolare della patente di allenatore professionista è concessa la facoltà di richiedere, per una sola volta in carriera, la sospensione dell'autorizzazione ad allenare per un periodo di due anni. Dal momento dell'approvazione della richiesta da parte dell'Amministrazione e per tutto il periodo di sospensione della stessa, il cavaliere dilettante non è sottoposto alla limitazione di cui al comma precedente. L'autorizzazione ad allenare decade se non rinnovata entro il terzo anno.

Art. 57 – Discarichi

L'Amministrazione stabilisce annualmente ed eventualmente riunione per riunione l'allocazione massima delle corse (handicap non di minima in piano e discendenti in ostali esclusi) nelle quali i Cavalieri dilettanti possono usufruire dei seguenti discarichi sul peso che i cavalli da loro montati dovrebbero portare secondo la proposizione di corsa o secondo i pesi assegnati dall'handicapper.

1. Corse piane: kg. 3 per chi non ha conseguito 5 vittorie in piano; kg. 2 per chi non ha conseguito **8** vittorie in piano;
2. Corse ad ostacoli: kg. 3 per chi non ha conseguito 5 vittorie in ostacoli qualsiasi; kg. 2 per chi non ha conseguito **8** vittorie in ostacoli qualsiasi.
3. Negli handicap di minima in piano e negli handicap ascendenti in ostacoli di qualsiasi dotazione i Cavalieri dilettanti usufruiranno di un discarico fisso di kg. 2 sino al conseguimento delle **8** vittorie, rispettivamente in piano od in ostacoli.

Nel calcolo delle vittorie ai fini della perdita dei discarichi di cui sopra non devono essere considerate quelle conseguite nelle corse autorizzate o indette durante corsi di preparazione o di perfezionamento organizzati dall'Amministrazione.

Il Cavaliere dilettante che monta un cavallo di sua proprietà o comproprietà da almeno 30 giorni (purché con altro Cavaliere dilettante o con patentato F.I.S.E o ***FITEREC-ANTE*** in regola col rinnovo della patente e autorizzato ai sensi dell'art. 59, con il coniuge, con un figlio, con un genitore, o con un fratello) dichiarate secondo quanto appresso stabilito, ha sempre diritto ad un discarico di kg. 2 ***(Trofei e corse Fegentri esclusi).***

In caso di Società con personalità giuridica titolare di colori, tale discarico viene concesso al Cavaliere che sia il rappresentante legale. Il discarico spetta in alternativa al Cavaliere dilettante Socio della Società con personalità giuridica qualora essa società abbia come rappresentante legale, il coniuge, un figlio, un genitore, o un fratello del Cavaliere stesso.

Tale discarico è valido nelle Corse per Cavalieri dilettanti e/o per patentati F.I.S.E., **FITETREC-ANTE** anche se ad esse sono ammessi a partecipare i professionisti e compete anche se il cavallo corre sotto nome assunto.

In caso di comproprietà tra Cavalieri Dilettanti o di Società con personalità giuridica il discarico spetta soltanto al Cavaliere espressamente indicato all'Amministrazione almeno 30 giorni prima della corsa.

Per godere del discarico spettante al proprietario, il passaggio di proprietà del cavallo deve essere depositato presso l'Amministrazione o una Segreteria di Società di corse riconosciuta, almeno 30 giorni prima della corsa in cui si intende usufruire del discarico a meno che l'acquisto sia stato effettuato in asta pubblica in Italia o all'Estero.

Se un cavaliere dilettante partecipa a corse per Cavalieri professionisti, gode dei discarichi previsti per gli allievi fantini.

Nelle corse per cavalieri dilettanti alle quali sono ammessi i cavalieri professionisti, solo gli allievi fantini, godono dei discarichi previsti per i cavalieri dilettanti.

I discarichi sopra previsti non possono essere utilizzati per portare un peso inferiore a quello minimo previsto dal presente Regolamento per i diversi tipi di corse.

Art. 58 - Cavalieri che non abbiano vinto n. *8* corse o aventi diritto a discarico

Possono essere programmate corse piane e ad ostacoli riservate ai cavalieri che non abbiano vinto, rispettivamente in piano ed in ostacoli, n. *8* corse. In tali corse riservate non sarà ammesso alcun discarico, tranne quello di kg. 2 spettante al Cavaliere che monti il cavallo di sua proprietà o comproprietà (Art. 57).

Art. 59 - Cavalieri Patentati F.I.S.E. *e FITETREC - A.N.T.E*

Possono essere programmate corse piane e ad ostacoli riservate o aperte ai Cavalieri in possesso della patente o autorizzazione a montare F.I.S.E. e ***FITETREC- A.N.T.E.*** La partecipazione dei Patentanti FISE e ***FITETREC-ANTE*** alle corse piane è limitata alle corse a vendere o a reclamare ed agli handicap di minima. Nelle corse riservate non sarà ammesso alcun discarico, tranne quello di kg. 2 spettante al Cavaliere che monti il cavallo di sua proprietà o comproprietà (Art. 57).
L'Amministrazione stabilisce , in accordo con le Federazioni interessate, il percorso formativo che devono possedere i cavalieri da ammettere a partecipare a corse, sempreché sia previsto espressamente dalla proposizione di corsa.
A tali Cavalieri, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione, si applicano le norme previste per i Cavalieri dilettanti.
I patentati di cui sopra potranno essere autorizzati dall'Amministrazione a montare in corse, previo superamento di una prova teorica/pratica antecedente la dichiarazione dei partenti e dietro presentazione di un attestato rilasciato da un Allenatore, patentato dall'Amministrazione, o da Istruttore, patentato F.I.S.E. o ***FITETREC- A.N.T.E*** dal quale risulti l'idoneità a partecipare a corse.
L'autorizzazione può essere revocata dall'Amministrazione con provvedimento motivato.
La Commissione di esame sarà composta secondo quanto previsto dall'art. 53 per i cavalieri dilettanti.

TITOLO II- Delle persone

Capo IV - Cavalieri

Sezione III - Fantino

Art. 85 - Impegno per una corsa

Un fantino può impegnare la propria monta per una corsa con un solo proprietario o allenatore.

Ai Commissari è demandata la risoluzione di tutte le vertenze relative all'impegno di cui sopra.

Ogni inadempienza agli impegni, anche verbali, assunti dal fantino ed a lui imputabile viene punita dai commissari con una multa o con la sospensione e, nei casi più gravi, con il deferimento alla Commissione di Disciplina.

Nell'eventualità che venga riscontrata una responsabilità del proprietario o dell'allenatore, i Commissari commineranno al responsabile una multa stabilita dall'Amministrazione e, nei casi più gravi, lo deferiranno alla Commissione di Disciplina.

Ove si è dimostrato che il fantino si è impegnato con più scuderie, è valido l'impegno cronologicamente anteriore ed il fantino può venire sospeso dai Commissari e deferito alla Commissione di Disciplina.

Art. 87 – Limitazioni

I fantini e gli allievi fantini, e i loro coniugi non possono essere proprietari o comproprietari di cavalli da corsa né possono essere Soci di Società titolare di autorizzazione a far correre i propri cavalli.

E' fatto divieto ai soggetti di cui al precedente comma di acquistare, anche a titolo di partecipazione, o di concedere o prendere in affitto cavalli da corsa, pena il distanziamento dei cavalli nelle corse cui partecipano.

È assolutamente vietato ai fantini e agli allievi che hanno impegni in una giornata di corse avere contatti, anche telefonici, con terzi, se non dopo averli esauriti.

Il fantino può ottenere la patente di allenatore professionista, ma scaduto il termine di cinque anni dalla data del rilascio della stessa ***non può montare altri cavalli se nella stessa corsa vi partecipano uno o più cavalli da lui allenati.*** pena la revoca automatica della patente di fantino.

Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, ogni infrazione alle norme sopra riportate deve essere punita con la sospensione non inferiore a 40 giorni, oltre, se del caso, al distanziamento dei cavalli.

TITOLO III – Organizzazione delle corse

Capo V – Corsa e tipo di corsa

Art. 114 - Qualifica del cavallo "hunter"

Sono qualificati «hunter» i cavalli di 4 anni ed oltre e quelli di 3 anni dal 1° giugno, che nei dodici mesi precedenti il giorno della corsa, non abbiano vinto fra piano ed ostacoli, la somma od una moneta il cui importo viene stabilito dal Mipaaf.

In queste somme o monete vinte, non vanno computate quelle vinte in corse per G.R., Amazzoni, Allievi Cavalieri dilettanti, in corse Fantini, quando il cavallo sia montato dal Proprietario o Comproprietario cavaliere dilettante.

L'Amministrazione può modificare le condizioni di qualifica dei cavalli «hunter» con decorrenza di almeno quindici giorni dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale.

Nelle corse per «hunter» possono essere ammessi anche i cavalli non qualificati tali purché iscritti a vendere per un prezzo non superiore a quello stabilito dal Mipaaf.

INSERIMENTO NELLE DECISIONI ANNUALI 2016

Sono qualificati hunter per l'anno 2016 i cavalli di 4 anni ed oltre e, dal 1° giugno quelli di 3 anni, che nei dodici mesi precedenti il giorno della corsa non abbiano vinto, per il proprietario, tra piano ed ostacoli la somma di € 10.000,00 o una corsa con allocazione complessiva pari o superiore a € 4.250,00
Nelle corse per hunter possono essere ammessi anche i cavalli non qualificati tali purché iscritti a vendere ad un prezzo non superiore a tre volte il premio previsto per il primo classificato arrotondato per eccesso agli € 1.000,00 superiori.

Art. 117 - Corsa handicap – Nozione

Corsa nella quale i cavalli portano un peso stabilito dal periziatore (Handicapper) allo scopo di pareggiare, per quanto possibile, le probabilità di vittoria. In tale corsa possono essere stabilite particolari condizioni di qualifica.

Negli handicap sono ammessi i cavalli che, prima della pubblicazione dei pesi, abbiano partecipato, completando regolarmente il percorso ad almeno due corse riconosciute rette dall'Amministrazione in piano, ***siano esse per fantini o per cavalieri dilettanti***, o in ostacoli, a seconda se si tratti di corsa in piano o in ostacoli, di cui almeno una nei sei mesi precedenti la corsa.

I cavalli importati temporaneamente, da Paesi extra **UE** per essere qualificati negli handicap, devono aver partecipato alle corse, di cui al comma precedente, nel periodo della ultima importazione temporanea in Italia, prima della pubblicazione dei pesi.

La qualifica ai sensi della corsa handicap viene stabilita dalla relativa proposizione, anche in considerazione di precedenti partecipazioni a corse in quest'ultimo caso tali limitazioni non possono riguardare più del 50% delle corse programmate nella singola riunione.

Le corse handicap si distinguono in:

A) ***handicap discendente*** - corsa nella quale la scala dei pesi comincia da un massimo stabilito dal Regolamento, e decresce a giudizio dell'Handicapper.

Il peso massimo è di kg. 78 nelle corse ad ostacoli Fantini; di kg. 83 nelle corse piane o ad ostacoli G.R. e nelle corse ad ostacoli per G.R. ed Amazzoni e per G.R. e Fantini; salvo i sopraccarichi derivanti da premi vinti dopo la pubblicazione dei pesi.

In casi del tutto eccezionali ed a giudizio dell'Handicapper, i limiti suindicati, potranno essere elevati a kg. 83 per le corse ad ostacoli Fantini e per le corse piane Amazzoni ed ostacoli Allievi (G.R. od Amazzoni) ed a kg. 88 per le corse piane e ad ostacoli G.R. e nelle corse ad ostacoli per G.R. ed Amazzoni e per G.R. e Fantini (od Allievi Fantini).

Il "discendente limitato" è un handicap nel quale i pesi sono assegnati entro determinati limiti stabiliti dalla proposizione di corsa.

B) ***handicap ascendente*** - handicap anche a vendere, nel quale la scala dei pesi, parte da un minimo stabilito dal Regolamento (kg. 63 per le corse ad ostacoli Fantini, e kg. 60 per le corse piane Amazzoni); (kg. **67** per le corse piane e ad ostacoli, per G.R., per G.R. ed Amazzoni e per G.R. e Fantini), e sale, a giudizio dell'Handicapper, senza limite.

C) ***handicap dedoublé*****:** handicap che con la stessa proposizione deve essere diviso in due corse, anche con dotazioni diverse purché nella somma non superino l'importo della dotazione iniziale.

L'Handicapper, stabilisce un elenco, in ordine di valore, di tutti i cavalli iscritti. Successivamente quest'elenco viene, diviso in due parti eguali; nel caso in cui il numero dei cavalli fosse dispari la seconda parte conterà il cavallo in più.

I cavalli che figurano nella prima parte dell'elenco sono considerati iscritti nella 1^ prova, quelli che figurano nella seconda parte nella 2^ prova.

Solo allora, fissate le singole dotazioni, l'Handicapper stabilisce separatamente i pesi ufficiali delle due prove.

Nel caso in cui l'Handicap previsto, quale eventuale dedoublè raggiunga un numero di dichiarati partenti pari o superiore a 16, l'Handicap verrà diviso con un aumento della dotazione complessiva nella misura stabilita riunione per riunione dall'Amministrazione.

Le due singole prove conseguenti avranno, comunque, una dotazione inferiore alla dotazione dell'handicap dedoublè.

D) ***handicap ad invito***: per tale corsa è l'handicapper a fornire l'elenco dei cavalli da iscrivere, alla corsa nel rispetto delle condizioni di qualifica, avvalendosi, se del caso, delle segnalazioni espresse dalle scuderie.

Detto elenco deve essere trasmesso all'Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione dello stesso.

Le iscrizioni agli handicap, debbono essere fatte almeno 48 ore prima dell'ora stabilita per la pubblicazione di pesi.

I pesi sono comunicati dalla Commissione Centrale Handicapper o dagli Handicapper alle Segreterie delle società in modo che possano essere pubblicati all'ora prescritta; la comunicazione può essere fatta anche telefonicamente o, in via telematica, e deve immediatamente venire confermata per iscritto o secondo le modalità fissate dall'Amministrazione.

Ai pesi già pubblicati non possono essere apportate variazioni salvo quelle obbligatoriamente derivanti da corse vinte dopo la pubblicazione dei pesi, secondo le disposizioni stabilite nelle «Avvertenze» dei singoli programmi e nell'Art. 160 e le eventuali correzioni di errori materiali, peraltro, nelle proposizioni di corsa potrà essere previsto un adeguamento automatico di pesi, dopo la dichiarazione dei partenti, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Agli handicap ascendenti (riservati ai Fantini) non potrà essere destinata in una Riunione, una somma superiore a quella assegnata agli handicaps discendenti, né potrà essere programmato un handicap ascendente con premio complessivo superiore a quello del discendente meno dotato. (Tale disposizione non si applica alle corse riservate ai G.R. ed alle Amazzoni).

Art. 117 bis - Corse piane per cavalieri dilettanti – Handicap – Nozione

Corsa nella quale i cavalli portano un peso stabilito dal periziatore (Handicapper) o da una Commissione Centrale di periziatori (Handicapper) incaricati dall'Amministrazione, allo scopo di pareggiarne, per quanto possibile, le possibilità di vittoria.
In tale corsa possono essere inoltre stabilite particolari condizioni di qualifica e criteri di redazione della perizia, anche con riferimento a una Classifica teorica dei valori periodicamente redatta dall'Amministrazione.
L'handicap programmato è del tipo discendente: corsa nella quale la scala dei pesi parte da un massimo stabilito dal regolamento e decresce a giudizio dell'Handicapper fino al peso minimo stabilito dall'Amministrazione per talune categorie di handicap comprese le corse Tris.
L'Amministrazione può prevedere per ogni ippodromo o categoria di ippodromi handicap di dotazione minima.

L'handicap può essere programmato con le seguenti variazioni:

1. limitato: corsa nella quale i pesi di cui sopra sono assegnati entro determinati limiti stabiliti dalla proposizione di corsa;
2. dedoublé corsa divisa, a giudizio dell'Handicapper in due gruppi;
3. ad invito: per tale corsa è l'Handicapper o la Commissione Centrale a fornire l'elenco dei cavalli da iscrivere alla corsa nel rispetto delle condizioni di qualifica avvalendosi, se del caso, delle segnalazioni espresse dalle scuderie.

Negli Handicap in programma nelle riunioni riconosciute sono ammessi i cavalli che abbiano partecipato ad almeno ***due corse in piano, indifferentemente per fantini e per cavalieri dilettanti,*** rette dall'Amministrazione, completando regolarmente il percorso, di cui almeno una nei sei mesi precedenti la corsa e che, alla data indicata all'art. 158 bis, siano in possesso dei requisiti richiesti dalla proposizione di corsa.

I cavalli importati temporaneamente da Paesi Extra **UE**, per essere qualificati negli Handicap, devono aver partecipato alle corse di cui al comma precedente, completando il percorso, nel periodo dell'ultima importazione temporanea in Italia prima della data indicata all'art. 158 bis ed essere in possesso, alla data indicata all'art. 158 bis, dei requisiti richiesti dalla proposizione di corsa.
I cavalli, in possesso dei requisiti di ammissione e qualifica di cui ai precedenti comma, per essere qualificati negli handicap devono comunque aver fornito le loro ultime due prestazioni in corso al galoppo in piano, rette dall'Amministrazione, sia esser per fantini o per cavalieri dilettanti.
Le iscrizioni agli handicap devono essere effettuate secondo le disposizioni fissate dall'Amministrazione.
Per gli handicap di maggiore rilievo, clausole qualificanti, calendario delle operazioni (iscrizioni, pubblicazioni dei pesi, forfeit, dichiarazioni partenti), sono stabilite di volta in volta in sede di approvazione dei programmi.

I pesi sono comunicati dalla Commissione Centrale Handicapper o dagli Handicapper alle Segreterie delle società in modo che possano essere pubblicati all'ora prescritta; la comunicazione può essere fatta anche telefonicamente o, in via telematica, e deve immediatamente venire confermata per iscritto o secondo le modalità fissate dall'Amministrazione.
Ai pesi già pubblicati non possono essere apportate variazioni, salvo quelle derivanti da corse vinte dopo le h 11:00 del giorno antecedente la loro pubblicazione. Nelle riunioni di corse autorizzate tali variazioni sono possibili per corse vinte dopo la pubblicazione dei pesi. In ogni caso, sono ammesse variazioni ai pesi pubblicati per eventuali correzioni di errori materiali. Può essere previsto un adeguamento automatico dei pesi, dopo la dichiarazione dei partenti, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.
Per le corse piane, nell'intero corpo normativo regolamentare, nonché nelle circolari e decisioni annuali già emanate, le parole "Handicap Discendente" devono intendersi sostituite dalla parola "Handicap".
Per le corse piane, nell'intero corpo normativo regolamentare, circolari e decisioni annuali già emanate, le parole "Handicap ascendente" devono intendersi sostituite dalle parole "Handicap di (dotazione) minima".
Per le corse ad ostacoli restano confermate le norme in vigore stabilite dall'art. 117, nonché circolari e decisioni annuali già emanate per tali corse.
Nelle corse handicap per cavalieri dilettanti, se dopo la chiusura della dichiarazione dei partenti, risulta che il cavallo dichiarato partente con il peso maggiore (secondo la perizia pubblicata e gli eventuali sopraccarichi ex art. 160 bis del presente Regolamento delle corse, debba portare un peso inferiore a Kg. 76, il suo peso viene automaticamente aumentato, con un massimo di Kg. 3 fino a Kg. 76 e tutti i pesi degli altri cavalli dichiarati partenti vengono aumentati nella stessa misura. ***Nelle corse riservate alle sole amazzoni se dopo la chiusura della dichiarazione dei partenti risulta che il cavallo dichiarato partente con il peso maggiore (secondo la perizia pubblicata e gli eventuali sovraccarichi ex art. 160 bis del presente Regolamento) debba portare un peso inferiore a Kg. 69, il suo peso viene automaticamente aumentato, con un massimo di Kg. 3 fino a Kg. 69 e tutti i pesi degli altri cavalli dichiarati partenti vengono aumentati nella stessa misura. In tali aumenti automatici rimangono assorbite le eventuali maggiorazioni di peso dichiarate per la monta.***

In caso di adeguamento dei pesi le monte dichiarate potranno essere cambiate liberamente, entro 30 minuti dall'ora di chiusura della dichiarazione dei partenti, senza applicazione delle limitazioni previste dall'art. 163

Regolamento delle Corse ex Jockey Club Italiano e dall'art. 197 Regolamento delle Corse ex Soc. Steeple Chases d'Italia.

In caso di ritiro dalla corsa, dopo l'applicazione degli adeguamenti automatici dei pesi, comunque, si applicheranno, normalmente, le disposizioni di cui all'art. 140 Regolamento delle Corse ex Jockey Club Italiano, e dall'art. 179 Regolamento delle Corse ex Soc. Steeple-Chases d'Italia.

Regolamento delle corse ex Jockey Club Italiano

TITOLO II – Delle persone

Capo IV – Allenatore – Caporale con permesso di allenare

Art. 31 – Limitazioni

La patente di allenatore professionista è cumulabile con quella di fantino. Tuttavia il fantino che sia titolare anche di patente di allenatore professionista, ***scaduto il termine di cinque anni dalla data del rilascio della stessa non può montare altri cavalli se nella stessa corsa vi partecipano uno o più cavalli da lui allenati. pena la revoca automatica della patente di fantino.***

Un allenatore non può, in alcun caso, permettere che altri, anche se patentati, abbiano ad allenare cavalli usando il suo nome, ***qualora ciò si verifichi chiunque ne abbia interesse può presentare reclamo , secondo le modalità previste, agli Organi di giustizia sportiva che, accertato l'illecito provvedono al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo.***

L'allenatore, in caso di inosservanza del suindicato divieto, incorre:

A) - nell'irrogazione di una multa, fino all'importo massimo previsto per i casi di aggravamento per intervento di iniziativa della Commissione di Disciplina di 1a Istanza, e nella sospensione non inferiore a 12 mesi, nel caso in cui abbia consentito ad altro soggetto patentato di allenare cavalli usando il suo nome.

In caso di recidiva negli ultimi cinque anni, la Commissione di Disciplina, ferma l'irrogazione della multa, di cui al precedente comma, può applicare la sanzione della squalifica.

Analoghe sanzioni sono irrogate al patentato che abbia allenato cavalli usando il nome altrui.

B) – nell'irrogazione della sanzione della squalifica, nel caso che abbia consentito ad altro soggetto, non patentato o titolare di patente non rinnovata, di allenare cavalli utilizzando il suo nome.

Analoga sanzione è irrogata al soggetto, non patentato, ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento.

Un allenatore professionista può possedere cavalli da corsa, in tutto o in parte, ma deve farli correre sotto il proprio nome; non può pertanto essere socio di società titolari di colori, salvo quanto previsto dall'art. 15 ultimo comma, né far correre cavalli sotto nome assunto.

Non può far correre un cavallo di sua proprietà insieme ad un altro cavallo da lui allenato senza il consenso del proprietario di quest'ultimo. Tale consenso potrà essere prestato, di volta in volta, o preventivamente per tutte le corse, con dichiarazione resa per iscritto ***al Mipaaf o depositata presso una società di Corse riconosciuta che ne curerà l'immediata trasmissione al Mipaaf.***

Un allenatore che vuole ingaggiare un fantino per una corsa deve prendere con lui diretto contatto per accertarsi della sua disponibilità.

Se si tratta di allievo fantino, contatto ed accertamenti dovranno avvenire con le persone di cui all'art. 40.

I fantini o gli allenatori degli allievi ingaggiati devono assumersi in proprio la responsabilità per l'idoneità a montare in corsa.

Un allenatore, fermo restando il disposto dell'art. 26, può autorizzare il proprio caporale o un altro allenatore professionista a far temporaneamente le sue veci, con delega scritta depositata ***presso il Mipaaf o presso una Società di corse riconosciuta, che deve immediatamente inoltrarla al Mipaaf.***

Un allenatore nelle corse cui partecipi un cavallo da lui allenato può scommettere solo su di esso; se ad una corsa partecipino più cavalli da lui allenati, non in rapporto di scuderia, non può scommettere in detta corsa.

La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta la squalifica.

Capo VI – Fantino

Art. 58 - Limitazioni

I fantini e gli allievi fantini, e i loro coniugi non possono essere proprietari o comproprietari di cavalli da corsa né possono essere Soci di Società titolare di autorizzazione a far correre i propri cavalli.

E' fatto divieto ai soggetti di cui al precedente comma di acquistare, anche a titolo di partecipazione, o di concedere o prendere in affitto cavalli da corsa, pena il distanziamento dei cavalli nelle corse cui partecipano.

È assolutamente vietato ai fantini e agli allievi che hanno impegni in una giornata di corse avere contatti, anche telefonici, con terzi, se non dopo averli esauriti.

Il fantino può ottenere la patente di allenatore professionista, ma scaduto il termine di cinque anni dalla data del rilascio della stessa ***non può montare altri cavalli se nella stessa corsa vi partecipano uno o più cavalli da lui allenati.*** pena la revoca automatica della patente di fantino.

Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, ogni infrazione alle norme sopra riportate deve essere punita con la sospensione non inferiore a 40 giorni, oltre, se del caso, al distanziamento dei cavalli.

TITOLO III – Organizzazione delle corse

Capo V – Corsa e tipo di corsa

Art. 87 - Handicap – Nozione

Corsa nella quale i cavalli portano un peso stabilito dal periziatore (Handicapper) o da una Commissione Centrale di periziatori (Handicappers) incaricati dall'Amministrazione, allo scopo di pareggiarne, per quanto possibile, le possibilità di vittoria.

In tale corsa possono essere inoltre stabilite particolari condizioni di qualifica e criteri di redazione della perizia, anche con riferimento a una classifica teorica dei valori periodicamente redatta dall'Amministrazione.

L'handicap programmato è del tipo discendente: corsa nella quale la scala dei pesi parte da un massimo stabilito dal Regolamento e decresce a giudizio dell'handicapper fino al peso minimo di kg. 50 o altro peso minimo eventualmente stabilito dall'Amministrazione per talune categorie di handicaps comprese le corse Tris.

L'Amministrazione può prevedere per ogni ippodromo o categoria di ippodromi handicap di dotazione minima.

L'handicap può essere programmato con le seguenti variazioni:

1) *Limitato*: corsa nella quale i pesi di cui sopra sono assegnati entro determinati limiti stabiliti dalla proposizione di corsa;

2) *Dedoublé:* corsa divisa, a giudizio dell'handicapper in due gruppi. Il peso minimo del primo gruppo, che può avere un premio maggiore del secondo, non può essere inferiore a kg. 50.

Negli handicaps in programma nelle riunioni riconosciute sono ammessi:

a) i cavalli che nei sei mesi precedenti la corsa abbiano partecipato a due corse in piano rette dall'Amministrazione, ***siano esse per fantini o per cavalieri dilettanti***, vincendone almeno una o nella carriera abbiano partecipato, completando il percorso, ad almeno tre corse riconosciute in piano rette

dall'Amministrazione, ***siano esse per fantini o per cavalieri dilettanti***, di cui almeno una nei sei mesi precedenti la corsa;

b) i cavalli che nell'anno precedente la corsa abbiano partecipato, completando il percorso, ad almeno tre corse riconosciute rette dall'Amministrazione, ***siano esse per fantini o per cavalieri dilettanti***, piazzandosi, nei sei mesi precedenti la corsa, almeno una volta nei primi quattro e che alla data indicata all'art. 126 siano in possesso dei requisiti richiesti dalla proposizione di corsa;

c) i cavalli importati temporaneamente dai Paesi extra UE, per essere qualificati negli handicaps devono aver partecipato completando il percorso, nel periodo dell'ultima importazione temporanea in Italia prima della data indicata all'art. 126, ad almeno tre corse in piano riconosciute rette dall'Amministrazione, ***siano esse per fantini o per cavalieri dilettanti***, piazzandosi almeno una volta nei primi quattro.

Un cavallo già qualificato che prenda parte a più di due corse consecutive, in piano o in ostacoli all'estero, o a due corse consecutive in ostacoli in Italia, si riqualifica con la disputa di una corsa in piano riconosciuta, retta dall'Amministrazione, completando il percorso, sia essa per fantini o per cavalieri dilettanti,

I cavalli non già qualificati in handicap, che hanno corso all'estero, devono aver conseguito un piazzamento in corsa retta dall'Amministrazione per esservi qualificati.

Negli handicap delle riunioni o corse autorizzate (Art.72 bis), salvo diversa normativa stabilita dall'Amministrazione e riportata nelle proposizioni di corsa, sono ammessi i cavalli che, prima della pubblicazione dei pesi, abbiano partecipato, completando il percorso, ad almeno tre corse in piano ***indifferentemente per fantini e per cavalieri dilettanti,*** rette dall'Amministrazione, di cui almeno una nei sei mesi precedenti la data della corsa e che, alla data di pubblicazione dei pesi, siano in possesso della qualifica richiesta dalla proposizione di corsa.

I cavalli, in possesso dei requisiti di ammissione e qualifica di cui ai precedenti comma, per essere qualificati negli handicap devono comunque aver fornito le loro ultime due prestazioni in corse al galoppo in piano, rette dall'Amministrazione, sia esse per fantini o per cavalieri dilettanti.

Le iscrizioni agli handicap devono essere effettuate secondo le disposizioni fissate dall'Amministrazione.

Per gli handicap di maggiore rilievo, clausole qualificanti, calendario delle operazioni (iscrizioni, pubblicazioni dei pesi, forfeit, dichiarazioni partenti), sono stabilite di volta in volta in sede di approvazione dei programmi.

I pesi sono comunicati dalla Commissione Centrale Handicapper o dagli Handicappers alle Segreterie delle società in modo che possano essere pubblicati all'ora prescritta; la comunicazione può essere fatta anche telefonicamente o, in via telematica, e deve immediatamente venire confermata per iscritto o secondo le modalità fissate dall'Amministrazione.

Ai pesi già pubblicati non possono essere apportate variazioni, salvo quelle derivanti da corse vinte dopo le h.11,00 del giorno antecedente la loro pubblicazione. Nelle riunioni di corse autorizzate tali variazioni sono possibili per corse vinte dopo la pubblicazione dei pesi. In ogni caso, sono ammesse variazioni ai pesi pubblicati per eventuali correzioni di errori materiali. Può essere previsto un adeguamento automatico dei pesi, dopo la dichiarazione dei partenti, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Per i cavalli di 2 e 3 anni, gli handicap in una Riunione, salvo motivate deroghe da autorizzarsi, non possono essere programmati in numero maggiore a quello delle corse a peso per età e condizionate.

Adeguamento automatico dei pesi

A) nelle corse handicap di tipo limitato in piano fantini, se dopo la dichiarazione dei partenti, risulta che il cavallo dichiarato partente con il peso maggiore (secondo la

perizia pubblicata e gli eventuali sopraccarichi art. 127 Regolamento delle corse ex Jockey Club Italiano) debba portare un peso inferiore a Kg. 59. Il suo peso viene automaticamente aumentato, con un massimo di Kg. 3, fino a Kg. 59, e tutti i pesi degli altri cavalli dichiarati partenti vengono aumentati nella stessa misura; in tali aumenti automatici rimangono assorbite le eventuali maggiorazioni di peso dichiarate per la monta;

B) nelle corse handicap piano fantini, riservate ai soli cavalli di 2 anni se dopo la dichiarazione dei partenti, risulta che il cavallo dichiarato partente con il peso maggiore (secondo la perizia pubblicata e gli eventuali sopraccarichi art. 127 Regolamento delle corse ex Jockey Club Italiano) debba portare un peso inferiore a Kg. 59. Il suo peso viene automaticamente aumentato, con un massimo di Kg. 3, fino a Kg. 59, e tutti i pesi degli altri cavalli dichiarati partenti vengono aumentati nella stessa misura; in tali aumenti automatici rimangono assorbite le eventuali maggiorazioni di peso dichiarate per la monta;

C) nelle corse handicap piano fantini, riservate ai soli cavalli di 3 anni se dopo la dichiarazione dei partenti, risulta che il cavallo dichiarato partente con il peso maggiore (secondo la perizia pubblicata e gli eventuali sopraccarichi art. 127 Regolamento delle corse ex Jockey Club Italiano) debba portare un peso inferiore a Kg. 61. Il suo peso viene automaticamente aumentato, con un massimo di Kg. 3, fino a Kg. 61, e tutti i pesi degli altri cavalli dichiarati partenti vengono aumentati nella stessa misura; in tali aumenti automatici rimangono assorbite le eventuali maggiorazioni di peso dichiarate per la monta;

nelle corse handicap piano fantini, riservate ai soli cavalli di 3 anni ed oltre, 4 anni e 4 anni ed oltre,se dopo la dichiarazione dei partenti, risulta che il cavallo dichiarato partente con il peso maggiore (secondo la perizia pubblicata e gli eventuali sopraccarichi art. 127 Regolamento delle corse ex Jockey Club Italiano) debba portare un peso inferiore a Kg. 63. Il suo peso viene automaticamente aumentato, con un massimo di Kg. 3, fino a Kg. 63, e tutti i pesi degli altri cavalli dichiarati partenti vengono aumentati nella stessa misura; in tali aumenti automatici rimangono assorbite le eventuali

Capo III – Allenatore – Assistente allenatore – Caporale con permesso di allenare

Art. 35 – Limitazioni

La patente di allenatore professionista è cumulabile con quella di fantino. Tuttavia il fantino che sia titolare anche di patente di allenatore professionista, ***scaduto il termine di cinque anni dalla data del rilascio della stessa non può montare altri cavalli se nella stessa corsa vi partecipano uno o più cavalli da lui allenati. pena la revoca automatica della patente di fantino.***

Un allenatore non può, in alcun caso, permettere che altri, anche se patentati, abbiano ad allenare cavalli usando il suo nome, ***qualora ciò si verifichi chiunque ne abbia interesse può presentare reclamo , secondo le modalità previste, agli Organi di giustizia sportiva che, accertato l'illecito provvedono al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo.***

L'allenatore, in caso di inosservanza del suindicato divieto, incorre:

A) - nell'irrogazione di una multa, fino all'importo massimo previsto per i casi di aggravamento per intervento di iniziativa della Commissione di Disciplina di 1a Istanza, e nella sospensione non inferiore a 12 mesi, nel caso in cui abbia consentito ad altro soggetto patentato di allenare cavalli usando il suo nome.

In caso di recidiva negli ultimi cinque anni, la Commissione di Disciplina, ferma l'irrogazione della multa, di cui al precedente comma, può applicare la sanzione della squalifica.

Analoghe sanzioni sono irrogate al patentato che abbia allenato cavalli usando il nome altrui.

B) – nell'irrogazione della sanzione della squalifica, nel caso che abbia consentito ad altro soggetto, non patentato o titolare di patente non rinnovata, di allenare cavalli utilizzando il suo nome.

Analoga sanzione è irrogata al soggetto, non patentato, ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento.

Un allenatore professionista può possedere cavalli da corsa, in tutto o in parte, ma deve farli correre sotto il proprio nome; non può pertanto essere socio di società titolari di colori, salvo quanto previsto dall'art. 15 ultimo comma, né far correre cavalli sotto nome assunto.

Non può far correre un cavallo di sua proprietà insieme ad un altro cavallo da lui allenato senza il consenso del proprietario di quest'ultimo. Tale consenso potrà essere prestato, di volta in volta, o preventivamente per tutte le corse, con dichiarazione resa per iscritto ***al Mipaaf o depositata presso una società di Corse riconosciuta che ne curerà l'immediata trasmissione al Mipaaf.***

Un allenatore che vuole ingaggiare un fantino per una corsa deve prendere con lui diretto contatto per accertarsi della sua disponibilità.

Se si tratta di allievo fantino, contatto ed accertamenti dovranno avvenire con le persone di cui all'art. 43.

I fantini o gli allenatori degli allievi ingaggiati devono assumersi in proprio la responsabilità per l'idoneità a montare in corsa.

Un allenatore, fermo restando il disposto dell'art. 27, può autorizzare il proprio caporale o un altro allenatore professionista a far temporaneamente le sue veci, con delega scritta depositata ***presso il Mipaaf o presso una Società di corse riconosciuta, che deve immediatamente inoltrarla al Mipaaf.***

Un allenatore nelle corse cui partecipi un cavallo da lui allenato può scommettere solo su di esso; se ad una corsa partecipino più cavalli da lui allenati, non in rapporto di scuderia, non può scommettere in detta corsa.

La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta la squalifica.

Capo IV – Fantino

Art. 61 - Limitazioni

I fantini e gli allievi fantini, e i loro coniugi non possono essere proprietari o comproprietari di cavalli da corsa

né possono essere Soci di Società titolare di autorizzazione a far correre i propri cavalli.

E' fatto divieto ai soggetti di cui al precedente comma di acquistare, anche a titolo di partecipazione, o di concedere o prendere in affitto cavalli da corsa, pena il distanziamento dei cavalli nelle corse cui partecipano.

È assolutamente vietato ai fantini e agli allievi che hanno impegni in una giornata di corse avere contatti, anche telefonici, con terzi, se non dopo averli esauriti.

Il fantino può ottenere la patente di allenatore professionista, ma scaduto il termine di cinque anni dalla data del rilascio della stessa ***non può montare altri cavalli se nella stessa corsa vi partecipano uno o più cavalli da lui allenati***. pena la revoca automatica della patente di fantino.

Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, ogni infrazione alle norme sopra riportate deve essere punita con la sospensione non inferiore a 40 giorni, oltre, se del caso, al distanziamento dei cavalli.